

Prot. n° 6973/p/fdm

Roma, 25 gennaio 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 584

Oggetto: quesiti APE 2016

In relazione agli ulteriori quesiti inviati da alcune Casse Edili in merito all'applicazione della normativa sul fondo nazionale per la prestazione APE, si precisa quanto segue.

1. Come stabilito al punto 2 dell'accordo del 15 settembre 2015, sottoscritto da tutte le Associazioni nazionali del settore, la contribuzione al fondo nazionale APE dal 1° ottobre 2014 è valida **“per tutti i lavoratori iscritti”** alle Casse Edili promananti dai CCNL dell'industria e della cooperazione edile.
Di conseguenza per tali lavoratori la prestazione APE sarà calcolata secondo i livelli di erogazione esemplificati nella tabella allegata alla Comunicazione CNCE n. 583 del 14 gennaio u. s..
2. **L'invio dei dati** alla Banca dati nazionale APE e, soprattutto, **la verifica dei requisiti e il calcolo della prestazione** da erogare nel 2016 dovranno essere effettuati dalle Casse Edili esclusivamente sulla base della normativa APE prevista dai Contratti nazionali di lavoro, così come stabilito dal secondo comma del punto III dell'accordo del 1° luglio 2014.
Si ricorda, ad esempio, che le ore da considerare ai fini del requisito e della prestazione sono quelle previste nella tabella allegata alla Comunicazione CNCE n. 251 del 23 novembre 2004 che, per comodità d'uso, si invia in allegato.

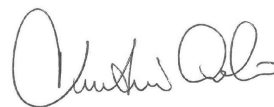
3. **I coefficienti** da utilizzare per il calcolo della prestazione APE per gli **apprendisti** sono quelli della qualifica di riferimento per la retribuzione nel caso di apprendistato professionalizzante (ad esempio: la prestazione per l'apprendista con inquadramento finale al IV livello sarà calcolata con i coefficienti dell'operaio specializzato) o, negli altri casi, quelli derivanti dall'applicazione ai coefficienti per gli operai della percentuale utilizzata per il calcolo della retribuzione dell'apprendista.
4. La prestazione da erogare agli eredi di un lavoratore, deceduto successivamente al 1° ottobre 2014 (cosiddetta **APE 300 ore**) sarà anticipata dalla Cassa Edile che ne potrà chiedere il rimborso al Fondo nazionale successivamente al 30 aprile p.v..

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri



Il Presidente
Carlo Trestini



Allegato 1

RILEVANZA DELLE ORE DENUNCIATE ALLA CASSA EDILE

TIPOLOGIE DI ORE	ACCANTONAMENTO		CONTRIBUTI		APE		
	SI	NO	SI	NO	PRESTAZIONE	SOLO DIRITTO	NO
Ordinarie lavorate	X		X		X		
Malattia	X			X		X	
Infortunio	X			X		X	
Carenza	X			X			X
Ferie		X		X			X
Festività	X		X				X
C.i.g.		X		X			X
Congedi maternità/paternità	X			X		X	
Permessi sindacali	X		X				X
Assemblee	X		X				X
Permessi retribuiti (88 ore)		X		X			X
Congedi parentali (ast.fac.post partum)		X		X		X	
Corsi formazione e permessi studio		X		X			X
Provvedimenti disciplinari		X		X			X
Funzioni elettive		X		X			X
Provvedimenti autorità Giudiziaria		X		X			X
Ferie collettive non maturate		X		X			X
Ore dichiarate altre Casse		X		X		X ₍₁₎	
Scioperi		X		X			X
Assenze ingiustificate		X		X			X
Assenze non retribuite		X		X			X
Donazione sangue		X		X			X
Permessi non retribuiti		X		X			X
Decesso o infermità coniuge o parente (art. 4 legge 53/2000)	X			X			X
Malattia figlio		X		X			X
Congedo matrimoniale		X		X		X ₍₂₎	
Servizio militare di leva		X		X		X ₍₃₎	

⁽¹⁾ Naturalmente in quanto si tratti di ore rilevanti ai fini della maturazione del diritto all'ape.

⁽²⁾ 104 ORE

⁽³⁾ 88 ORE per ogni mese